



COMUNE DI SORI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato ISO 14001

AREA TERRITORIO AMBIENTE URBANISTICA

PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

(VARIANTE 2017)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORMATIVA

Il Responsabile dell'Area
Territorio Ambiente Urbanistica
Arch. Alessia Badino

GENNAIO 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n°15 del 30 Maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Progetto comunale di utilizzo delle spiagge; la Regione Liguria con decreto dirigenziale n°273 del 13 Febbraio 2006 ha rilasciato il nulla osta previsto dall'art. 5 lettera e) del P.U.D.

Il Progetto comunale di utilizzo delle spiagge è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°30 del 29 Settembre 2006, esecutiva ai sensi di legge.

Il Comune di Sori, in ottemperanza alla Legge Regionale n°22/2008 recante modifiche e integrazioni alla L.R. n°13/99 e s.m.i. all'art. 11 bis, comma 4, ha adeguato il proprio PUD con i criteri di cui al comma 3 del suddetto articolo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 09/06/2011 a seguito di decreto dirigenziale n°385 del 03/03/2011 con cui Regione Liguria ha rilasciato il pertinente nulla-osta demaniale di cui all'art.8, comma 1 lettera b bis.

"Progetto Comunale di Utilizzo delle aree demaniali marittime – Adeguamento ai criteri di cui all'art. 11 bis della l.r. 13/1999 e s.m.", contiene:

- Relazione illustrativa - normativa;
- Parte II – Integrazione Normativa;
- Parte IV – Integrazione Appendice;
- Normativa – adeguata L.R. 13/99;
- Schede delle singole CDM turistico- ricreative;
- Tav. U - Inquadramento territoriale del PTCP relativo alla fascia costiera;
- Tav. S I - Sistemazione Invernale di tutto litorale;
- Tav. S E - Sistemazione Estiva di tutto litorale;
- Tav. S E s – Superfici.

2. OGGETTO DELLA VARIANTE E INQUADRAMENTO NORMATIVO.

In virtù della verifica istruttoria in sede di applicazione del Decreto sviluppo che prevede la proroga al 31/12/2020 delle concessioni demaniali marittime

turistiche ricreative, si è resa la necessità di predisporre una variante puntuale al Progetto Comunale di Utilizzo ai sensi dell'art. 11bis L. 13 L.R. n°13/99 e s.m.i.

Tali elaborati di **VARIANTE** si pongono quale integrazione/adeguamento del vigente "Progetto Comunale di Utilizzo delle aree demaniali marittime" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 09/06/2011 e comprende i seguenti elaborati tecnici:

- **Relazione** illustrativa variante;
- **Normativa**;
- **Tav. S E s** – Superfici STATO ATTUALE - VARIANTE
- **Tav. S I** - Sistemazione Invernale di tutto litorale (VIGENTE);
- **Tav. S I** - Sistemazione Invernale di tutto litorale (VARIANTE);
- **Tav. S E** - Sistemazione Estiva di tutto litorale (VIGENTE);
- **Tav. S E** - Sistemazione Estiva di tutto litorale (VARIANTE);
- **Schede** Nuove Concessione Comunale spiagge libere attrezzate;

Il "Progetto Comunale di Utilizzo delle aree demaniali marittime", disciplina l'uso e la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale con finalità turistico-ricreative in attuazione al Piano territoriale di coordinamento della Costa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°64 del 19/12/2000 e s.m.i., e al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9.4.2002 e alla deliberazione n. 512 in data 21/5/2004, modificata con D.G.R. n. 424 del 27/03/2015, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le "**Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari**", indirizzate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione delle aree demaniali marittime di loro competenza e integrata con deliberazione n. 156 del 15/02/2013, modificata con D.G.R. n. 1057 del 05/08/2013 e n. 423 del 27/03/2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le "**Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti**

balneari e delle spiagge libere attrezzate", finalizzate a regolamentare l'uso del demanio marittimo anche al di fuori della stagione balneare.

Le funzioni amministrative su tali aree sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle Leggi 4 dicembre 1993, n°494 e 16 marzo 2001, n°8, nonché nei decreti legislativi 31 marzo 1998, n°112 e 18 agosto 2000, n°267; dette funzioni sono altresì esercitate in conformità alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 28 aprile 1999, n°13 e s.m.i. e secondo i principi contenuti nel Codice della Navigazione e nelle norme speciali vigenti in materia.

3. FINALITÀ.

L'adeguamento proposto che riguarda unicamente l'inserimento di **N.2 nuove concessioni demaniali con la finalità di prevedere due spiagge libere attrezzate in capo al Comune stesso**, si inserisce quale aggiornamento ed eventuale integrazione del PUD Comunale approvato con Consiglio Comunale n° 18 del 09/06/2011 mantenendone le finalità e gli obiettivi dello stesso.

L'art. 11 BIS della Legge Regionale 28 aprile 1999, n°13 come modificata e integrata dalla L. R. n°22/2008 e 29 maggio 2012 n.21 e modificato dalla L.R. n. 14 del 5 luglio 2016 prevede al comma 3 che i Progetti di Utilizzo comunali delle aree demaniali marittime garantiscano i seguenti requisiti:

- a) *una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali*

marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, alle seguenti condizioni:

- 1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;*
- 2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;*
- 3) il Comune nell'atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;*

b) *la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;*

c) *il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;*

d) *le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;*

e) *la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;*

f) *la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.*

In riferimento alla presente proposta di variante devono essere rispettati i requisiti previsti al punto a), b) c) e d) in quanto non pertinenti ai fini della variante i restanti punti.

Inoltre le LINEE GUIDA PER LE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI 48 approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 all'art. 5 comma 5 prevedono:

*5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) **non può superare il 20% dell'area in concessione** e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal*

caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

4. QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE E ANALISI DEL RISPETTO DEI REQUISITI

Entrando più nel dettaglio :

L.R. 13/99 Art. 11bis Punto a) *"percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere, qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 %, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile".*

La percentuale di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere, non viene modificata rispetto al Progetto di Utilizzo approvato con Consiglio Comunale n° 18 del 09/06/2011 come dimostrato dalle Tabelle A e B di seguito riportate:

TABELLA A)

LUNGHEZZA LINEA DI BATTIGIA AREE DEMANIALI FRUIBILI	STATO ATTUALE (PUD)		PREVISIONE	
SPIAGGE LIBERE e LIBERE ATTREZZATE	ml. 424	75,71%	ml. 424	75,71%
STABILIMENTI BALNEARI E SIMILARI	ml. 130	23,22%	ml.130	23,22%
CORRIDOI ALAGGIO IMBARCAZIONI	ml. 6	1,07%	ml. 6	1,07%
TOTALE	ml.560	100%	ml. 560	100%

TABELLA B)

SUPERFICIE DELLE AREE DEMANIALI FRUIBILI	STATO ATTUALE (PUD)		PREVISIONE	
SPIAGGE LIBERE e LIBERE ATTREZZATE	mq. 6.011 ml.424	55,14%	mq. 6.011 (di cui 948 mq. attrezzate <20%)	55,14%
STABILIMENTI BALNEARI E SIMILARI	mq. 4.889	44,86%	mq. 4.889	44,86%
TOTALE	mq. 10.900	100%	mq. 10.900	100%

Linee Guida art. 5 comma 5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) **non può superare il 20% dell'area in concessione** e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta;

VIGENTE					
	SPIAGGE LIBERE	L (m)	A (mq)		
	Spiaggia sotto cimitero	105	1130		
	Zona Molo	47	382		
	Spiaggia zona piscina scoperta	88	903		
	Zona oltre foce del torrente	44	1070		
	Zona vicino Club Vela	23	525		
	Spiaggia Amici del Mare	28	837		
	Scogliera Capo Pino	75	823		
	Zona foce fiume	14	341		
	TOTALE:	424	6011		
				CORRIDOI BARCHE	L (m) A (mq)
				TOTALE:	6 --
				STABILIMENTI	L (m) A (mq)
				TOTALE:	130 4889
VARIANTE					
	SPIAGGE LIBERE	L (m)	A (mq)		
	Spiaggia sotto cimitero	105	1130		
	Zona Molo	47	382		
	Spiaggia zona piscina scoperta	50	618		
	Zona oltre foce del torrente	26	550		
	Zona vicino Club Vela	23	525		
	Spiaggia Amici del Mare	28	837		
	Scogliera Capo Pino	75	823		
	Zona foce fiume	14	341		
	Totale parziale spiagge libere:	352	5063		
				CORRIDOI BARCHE	L (m) A (mq)
				TOTALE:	6 --
				STABILIMENTI	L (m) A (mq)
				TOTALE:	130 4889
				SP. LIBERE ATTREZZATE	L (m) A (mq)
				spiaggia libera attrezzata 1	38 285
				spiaggia libera attrezzata 2	18 520
				Totale spiagge libere attrezzate:	56 805
	TOTALE SPIAGGE LIBERE MQ.6011 DI CUI MQ. 805 ATTREZZATE				

Totale spiagge libere DCC n. 18/ 2011:

- **mq. 6.011,00 *20%=1.202,0 mq. assentibile di spiagge libere attrezzate**
- **ml. 424*20%=84,80 ml. assentibile di spiagge libere attrezzate**

Totale Spiagge libere attrezzate VARIANTE 2017:

- **mq. 805 <1.202 mq.**
- **ml. (38+18) =56 ml. <84,80 ml.**

Nel caso in cui si calcolasse i mq. di spiaggia libera detraendo la porzione di spiaggia posta sotto il cimitero monumentale pari a mq. 1130 ml. 105 avremo:

- **mq. 6.011,00-1130,00 = 4881,00 mq. * 20% = 976,20 assentibile di spiagge libere attrezzate.**
- **ml. 424-105=319*20%=63,80 ml. assentibile di spiagge libere attrezzate.**

Totale Spiagge libere attrezzate VARIANTE 2017

- **mq. 805 <976,20mq.**
- **ml (38+18)=56 ml. < 63,80 ml.**

Pertanto anche adottando questa seconda ipotesi le percentuali di legge sono rispettate.

come dimostrato dalle Tabelle di seguito riportate: TABELLA C)

TABELLE C) VARIANTE

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 1	
SUPERFICI	
Area scoperta	Mq 285 (ml. 38)
Area occupata con impianti di facile rimozione	Mq--
Area occupata con impianti di difficile rimozione	Mq--
Area sopraelevate utilizzabili	Mq --
Specchio acqueo entro 100 metri dalla costa	Mq --
Specchio acqueo tra i 100 e 300 metri dalla costa	Mq --
Specchio acqueo oltre i 300 metri dalla costa	Mq --
Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe	Mq --
Totale area occupata	Mq 285,00

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 2	
SUPERFICI	
Area scoperta	Mq 520 (ml.18)
Area occupata con impianti di facile rimozione	Mq ---
Area sopraelevata utilizzabile occupata con impianti di difficile rimozione	Mq ---
Area sottostante utilizzabile	Mq ---
Specchio acqueo entro 100 metri dalla costa	Mq --
Specchio acqueo tra i 100 e 300 metri dalla costa	Mq --
Specchio acqueo oltre i 300 metri dalla costa	Mq --
Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe	Mq --
Totale area occupata	Mq 520,00

REQUISITI

Ai fini demaniali, per spiaggia libera attrezzata: si intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a Ente Pubblico o soggetto privato ai sensi dell'art.45 bis del cod.nav. che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.

Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici.

La spiaggia libera n. 1 essa è già dotta di servizi igienici e docce mentre per la spiaggia libera attrezzata n. 2 si stipulerà idonea convenzione per l'utilizzo dei servi della concessione demaniale 29 V attigua come meglio specificato all'art. 3 della parte normativa allegata al presente progetto di utilizzo delle aree demaniali comunali.

Punto b) *"predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari"*

L'accesso al mare rimane invariato nella **Tav. S E** del PUD vigente sono riportati i passaggi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare, situata a bordo battigia.

Tali passaggi sono:

1. *Scaletta di accesso al mare in corrispondenza del moletto;*
2. *Scaletta di accesso al mare adiacente alla Piscina;*
3. *Spiaggia libera attrezzata (GUALENI) - foto 1 e 2, Tav. S E;*
4. *Area di libero transito adiacente all'associazione Pesca Sportiva- foto 3, Tav. S E;*
5. *Area di libero transito adiacente all'associazione Amici del Mare – foto 4, Tav. S E;*

L'interdistanza tra gli accessi rimane inferiore a ml. 100

Punto C) *"libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli".*

Il libero transito lungo la battigia è garantito in quanto la spiaggia di Sori non presenta alcun ostacolo né manufatto di alcun genere che ostacoli il transito come documentato dalla Foto 1 riportante la spiaggia durante la stagione balneare.

In corrispondenza di tutti gli accessi alle aree libere sono previsti i relativi adeguamenti per la rimozione di eventuali barriere architettoniche.



Foto 1. Spiaggia di Sori durante la stagione balneare.

Inoltre l'art. **7.** – *Specchi acquei e imbarcazioni* della Normativa del PUD Comunale approvato con D.C.C. n°30/2006 prevede al primo comma : *"Sulla fascia del demanio marittimo (5 m dalla battigia) destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni ad eccezione di quelle previste per il salvataggio"* – TAV. **3 A** del vigente PUD D.C.C. n°30/2006.

Punto D) *"regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi".*

La parte **Normativa - Parte II** del Progetto di utilizzo comunale approvato é rimasta invariata, si è provveduto solo alla modifica dell'art. 3 prevedendo la normativa specifica per le spiagge libere attrezzate.

Le **Schede** e nelle tavole **S E** e **S I in variante**, allegate, vengono riportate per ogni singola nuova spiaggia libera attrezzata comunale la configurazione invernale e estiva.

Sulla fascia del demanio marittimo (5 m dalla battigia) destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni ad eccezione di quelle previste per il salvataggio.

5. CORSIA DI LANCIO/AVVICINAMENTO STAGIONALI

Nella zona del moletto è previsto l'inserimento di una corsia di lancio/avvicinamento stagionale che sarà concordata con la competente Capitaneria di Porto di Genova.



Art. 7bis corsie di lancio/avvicinamento stagionali.**Corsie di lancio/avvicinamento stagionali:**

- Nelle acque confinanti agli antistanti arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, circoli e associazioni sportive), il Comune di Sori e i concessionari possono installare, dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, corsie di avvicinamento ("corridoi di lancio"), previa richiesta e successiva autorizzazione demaniale rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute e ad razionalizzare l'installazione delle corsie di avvicinamento nell'ambito territoriale di competenza in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla tutela delle aree destinate alla balneazione;
- La modalità di posa e dimensionamento delle corsie di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova, congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.

Sori, 24/02/2017

Il Responsabile dell'Area
Territorio Ambiente Urbanistica
Arch. Alessia Badino

PARTE II - NORMATIVA INTEGRATIVA AL PUD COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N°30/2006.

VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N°30/2006

ART. 3 - Spiagge libere attrezzate.

Non sono previste concessioni demaniali per spiagge libere attrezzate.

PROPOSTA

ART. 3 - Spiagge libere attrezzate.

Per tutte le caratteristiche e disciplina che dovrà avere la spiaggia libera attrezzata si fa espresso riferimento alle LINEE GUIDA PER LE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, modificata con D.G.R. n. 424 del 27/05/2015.

Alla deliberazione n. 156 del 15/02/2013 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", modificate con D.G.R. n. 1057 del 05/08/2013 e n. 423 del 27/03/2015, finalizzate a regolamentare l'uso del demanio marittimo anche al di fuori della stagione balneare.

In particolare i titolari delle concessioni ai quali il Comune affiderà la gestione dei servizi da erogarsi ai sensi del 45bis cod. nav., ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav. e seguirà procedure di evidenza pubblica, parte delle concessioni demaniali marittime stipuleranno con il Comune medesimo una convenzione disciplinante le modalità di gestione ed organizzazione della spiaggia libera, in armonia con le prescrizioni del P.U.D. e delle linee guida regionali come specificate nel presente progetto di utilizzo.

Al fine del presente Progetto di Utilizzo è definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione ad Ente Pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità definite dalla legge Regionale 4 luglio 2008 n.22 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004: Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate.

La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito, che deve essere opportunamente evidenziato con idonea cartellonistica.

Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

- Pulizia giornaliera
- Sorveglianza
- Salvamento

- Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili;
- Punto di primo soccorso.

Oltre a quanto previsto nell'art. 2 **"Regole di sistemazione invernale degli arenili, modalità e tempistiche di smontaggio delle opere nel periodo invernale"** e articoli successivi per quanto applicabili, in particolare, per quanto attiene specificatamente all'inserimento delle n. 2 concessioni di spiagge libere attrezzate in capo al comune come individuato dagli elaborati grafici è previsto quanto di seguito riportato.

Nelle spiagge libere attrezzate:

- 1) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104, dovranno dotarsi di una carrozzina con caratteristiche idonee per l'accesso in acqua;
- 2) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- 3) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo ed ingombro al libero transito verso il mare;
- 4) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 3;
- 5) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- 6) l'occupazione dell'arenile da parte di queste attrezzature per attività complementari alla balneazione (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, etc.) deve rientrare nella quota del 20% delle aree in concessione di cui al precedente punto 5.

Nelle spiagge libere attrezzate possono essere esercitate delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.

Possono inoltre essere realizzati basamenti mobili, in legno o altro materiale leggero e amovibile, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.

Nel periodo invernale di chiusura dovranno essere rimosse le opere di facile rimozione, con esclusione dei chioschi; i relativi asserviti; i gabinetti, le docce e le attrezzature disabili potranno essere montati qualora si effettui l'elioterapia nei periodi invernali.

La posizione e la dimensione delle spiagge libere attrezzate sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate.

PROPOSTA

Introduzione nuovo articolo

Art. 7 bis - corsie di lancio/avvicinamento stagionali.

Corsie di lancio/avvicinamento stagionali:

- Nelle acque confinanti agli antistanti arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, circoli e associazioni sportive), il Comune di Sori e i concessionari possono installare, dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, corsie di avvicinamento ("corridoi di lancio"), previa richiesta e successiva autorizzazione demaniale rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute e ad razionalizzare l'installazione delle corsie di avvicinamento nell'ambito territoriale di competenza in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla tutela delle aree destinate alla balneazione;
- La modalità di posa e dimensionamento delle corsie di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova, congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.